



**Le novità introdotte al D.Lgs.
81/08
dalla Legge n. 215 del 17/12/2021
ed altre parziali modifiche
Il “nuovo” ruolo del preposto**

24/05/2022

**Libener Marcello
Servizio PreSAL ASL AL**



Modifiche significative

- Definizione dell'Ispettorato del Lavoro come ulteriore “organo di vigilanza” sul campo di applicazione del D.Lgs. 81/08
- Estensione delle previsioni (che diventano obbligatorie per l'organo di vigilanza) di sospensione dell'attività imprenditoriale
- Obbligo di nomina del/i preposto/i
- Funzioni ed obblighi del preposto: nuove previsioni ed ampliamento delle precedenti
- Nuovi obblighi in tema di formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti. Modifica degli accordi attualmente in vigore
- Definizione di “addestramento” e previsione del suo tracciamento
- Previsione particolare delle responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche (caso particolare delle previsioni art. 18)

Modifica art. 13 c. 1

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, ***dall'Ispettorato nazionale del lavoro***, e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.....

Organo di vigilanza = INL ed ASL

Modifica dell'art. 13 c. 7-bis

L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro

Relazione sui risultati dell'azione di vigilanza = solo INL!!

Modifica dell'art. 13 c. 4

La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo

INL ed ASL → coordinamento !!!!!

Modifica dell'art. 8 c. 1

E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, ***e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale*** le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. ***Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.***

Prima parte già prevista da anni ma mai veramente attuata

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- art. 14 -

Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza della condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all' Allegato I.

Il comma 8 dell'art. 14 poi riconsidera le ASL "I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro".

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- art. 14 -

E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I

N.	fattispecie	importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I

N.	fattispecie	Importo somma aggiuntiva
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I

N.	fattispecie	Importo somma aggiuntiva
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

N.B. Voce presente nell'allegato I del D.Lgs. 81/08, non più presente nel Decreto Legge n. 146 e inserito nuovamente al punto 12-bis (????) della Legge 215.

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I

L'adozione del provvedimento non è più una facoltà dell'organo di vigilanza ma un obbligo nei casi previsti. E' un provvedimento aggiuntivo di natura amministrativa

Ma quali sono le condizioni che attivano questo obbligo?

Le Regioni hanno emanato pochi giorno dopo la pubblicazione del D.L. 146 circolari e linee-guida per chiarire il punto.

La Regione Piemonte emana la Circolare 14.130.50/39/2019C/A14000 – Attività SPreSAL che fornisce, al pari di numerose altre realtà regionali, le ***“Prime indicazioni operative per l’attuazione dei provvedimenti di sospensione della attività imprenditoriali ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’art. 13 del D.L. 146/2021”***

Analogamente l'INL emana la **“Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)”**.

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I - Condizioni applicative.


Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il DL non abbia provveduto alla elaborazione del DVR e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi minimi. Inoltre sono fatte salve le competenze esclusive del CNVF.

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I - Condizioni applicative.

Mancata formazione ed addestramento	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito ai propri lavoratori sia la prevista formazione sia l'addestramento. Tale fattispecie trova quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente prevede il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento, (ad esempio artt. 77 comma 5, art. 116, 169) ed il D.L. non abbia provveduto ad entrambi.
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento può essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti.

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I - Condizioni applicative.

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito il DPI contro le cadute e non, ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo.
Mancanza di protezioni contro il vuoto	Si ritiene che debba essere considerata la mancanza di protezioni verso il vuoto, che determina un concreto rischio di caduta dall'alto.



3

L'INL prevede invece che "La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti".

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I - Condizioni applicative.

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Si ritiene che debba essere considerata la mancanza o inefficacia di armature di sostegno, che determina un concreto rischio di seppellimento all'interno dello scavo.



L'INL prevede invece che “La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno”.

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I - Condizioni applicative.

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che debbano considerarsi tali <i>i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche</i> durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che debbano considerarsi tali <i>i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette</i> , durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - art. 14. Allegato I - Condizioni applicative.

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Si ritiene che, ai fini dell'adozione del provvedimento, debba essere considerata l'assenza della protezione prevista (impianto di terra, magnetotermico, differenziale).
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Si ritiene che al fine di accertare la violazione si debba verificare non solo l'assenza o la rimozione dei dispositivi sul luogo di lavoro ma che tale violazione sia integrata dall'assenza o inefficacia di un processo aziendale di vigilanza.



L'INL prevede invece che “Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica”.

Previsione sempre dell'art. 14

Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa di euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione

L'obbligo sembra riguardare i committenti che operano in qualità di imprenditori. Vedere al proposito le note INL n. 29 del 11/01/2022 e n. 393 del 01/03/2022

Obblighi generali del Datore di Lavoro e del Dirigente (pre 21/12/21)

art. 18 D.Lgs. 81/08

- ⇒ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;**
- ⇒ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**
- ⇒ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**
- ⇒ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**

Obblighi generali del Datore di Lavoro e del Dirigente (pre 21/12/21)

art. 18 D.Lgs. 81/08

⇒ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37

⇒ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti

⇒ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

⇒ vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Obblighi di individuazione del preposto ...nuova previsione!!!!

art. 18 D.Lgs. 81/08

b -bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività

lettera aggiunta dalla Legge 17/12/2021, n. 215 di conversione del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146, entrata in vigore il 21/12/2021

Su quale base è individuabile l'obbligo di individuazione ?

Era già previsto dalla precedente versione del D.Lgs. 81/08?

E' ragionevole pensare che un preposto debba essere sempre presente sul posto di lavoro?

Obblighi di individuazione del preposto ...nuova previsione!!!!

art. 26 8-bis D.Lgs. 81/08

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Comma aggiunto dalla Legge 17/12/2021, n. 215 di conversione del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146, entrata in vigore il 21/12/2021

N.B. La previsione era già implicitamente contemplata da una corretta attuazione delle prescrizioni dell'art. 26

....e sembra interpretabile che l'obbligo sia esteso al campo di attuazione del Titolo IV.....

Definizione di Preposto

(art. 2 D.Lgs. 81/08)

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

il preposto nella giurisprudenza

L'individuazione dei preposti va compiuta non in relazione alla qualifica rivestita ma piuttosto – per il c.d. **principio dell'effettività** - con riferimento alle reali mansioni svolte, che implicano l'assunzione di fatto di responsabilità connesse alla posizione di supremazia, che consentono di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire.

Dunque, il preposto può essere:

- ❑ **chi esplica le mansioni di caposquadra.**
(Cass. Pen. 6 luglio 1988, n. 7999; Cass. Pen., sez. IV, 20 giugno 1998, n. 2277; Cass. Pen. Sez. IV 28 maggio 1999, n. 6824);
- ❑ **chi, dotato di maggiore esperienza e competenza tecnica, è posto di fatto nel ruolo di coordinare una specifica lavorazione,** essendo a tal fine dotato di autonomia decisionale e di capacità di riferire in merito ai problemi insorti.
(Cass. Pen. Sez. IV, 18 maggio 2001, n. 20145);
- ❑ **chi, pur non appartenendo alla struttura aziendale, di fatto è preposto con effettivi poteri all'attività lavorativa.**
(Cass. Pen. Sez. IV, 13 settembre 2001, n. 33548);
- ❑ **un lavoratore inesperto** (nel qual caso emergerebbe con evidenza la **responsabilità concorrente del datore di lavoro per culpa in eligendo**); quello che è **giuridicamente rilevante** è il fatto che si siano concretamente esercitati poteri di supremazia attraverso ordini e direttive normalmente osservate da parte dei lavoratori.
(Cass. Pen. 5 febbraio 1997 n. 952; Cass. Pen. Sez. IV, 23 luglio 1997, n. 7245).

Obblighi del preposto previsioni fino al 20/12/2021

art. 19 D.Lgs. 81/08

- ⇒ sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- ⇒ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ⇒ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Obblighi del preposto

.....modifica sostanziale!!!

art. 19 D.Lgs. 81/08

⇒ sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

⇒ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

⇒ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Obblighi del prepostomodifica sostanziale!!!

art. 19 D.Lgs. 81/08

f bis) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

modifica introdotta dalla Legge 17/12/2021, n. 215 di conversione del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146, entrata in vigore il 21/12/2021 pone parecchi dubbi interpretativi e necessità organizzative.

Obblighi del preposto (2)

art. 19 D.Lgs. 81/08

- ⇒ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ⇒ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ⇒ segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

⇒ f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ed al Dirigente le non conformità rilevate;



altra modifica introdotta dalla Legge 17/12/2021, n. 215 di conversione del Decreto Legge 21/10/2021 n. 146, entrata in vigore il 21/12/2021 pone parecchi dubbi interpretativi e necessità organizzative.

Obblighi del preposto

.....alcuni quesiti sulla modifica...

art. 19 D.Lgs. 81/08

⇒ sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

E' corretto affermare che, nel nuovo contesto, il preposto debba avere una formazione ottimale in tema di salute e sicurezza sul lavoro per esercitare in modo adeguato questo compito? I contenuti di questa formazione devono essere tracciati?

Le disposizioni ed istruzioni quanto devono essere precise e dettagliate?

Cosa si intende per comportamento non conforme e come può intervenire il preposto per modificarlo?

Obblighi del preposto

.....alcuni quesiti sulla modifica...

art. 19 D.Lgs. 81/08

⇒ sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

Come può il preposto dimostrare di aver cercato di modificare il comportamento non conforme? Deve tenerne traccia?

Le "necessarie indicazioni di sicurezza" come devono essere trasmesse?

E' ragionevole pensare che queste siano questioni definite nei documenti aziendali?

Obblighi del preposto

.....alcuni quesiti sulla modifica...

art. 19 D.Lgs. 81/08

⇒ *f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ed al Dirigente le non conformità rilevate;*

Con quali strumenti il preposto può interrompere l'attività del lavoratore?
E se la lavorazione non si può interrompere?

Come può il preposto dimostrare di aver informato i superiori diretti? Deve tenerne traccia? E se questi non agiscono o agiscono in modo superficiale e senza risolvere il problema?

Obblighi del preposto

.....alcuni quesiti sulla modifica...

art. 19 D.Lgs. 81/08

⇒ sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

⇒ f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ed al Dirigente le non conformità rilevate;

Sono tutte questioni che hanno una rilevanza in generale, ma in particolare in caso di infortunio (anche in caso di caso di malattia professionale??) dovuto anche a fattori comportamentali (che sono la maggioranza), nel determinare l'eventuale colpa anche del preposto.

Si ricorda che i fattori determinanti degli incidenti che conducono ad infortunio mortale sono – Piemonte anni 2018-2019 - Sistema InforMo

	Attività infortunato	Attività terzi	Macchine impianti	Materiali	Ambiente	DPI	Totale
N°	50	19	17	5	22	2	115
%	43	17	15	4	19	2	100

N.B. 60% fattori comportamentali

Su quanti di questi fattori l'ipotetico preposto avrebbe potuto/dovuto intervenire?

Obblighi del preposto

.....alcuni quesiti sulla modifica...

art. 19 D.Lgs. 81/08

⇒ sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti

Si evidenzia che l'ampliamento delle funzioni del preposto è in vigore dal 21/12/2021 mentre le nuove specifiche della sua formazione sono rinviate al nuovo accordo da emanare entro giugno 2022..... E' saggio attendere l'accordo? E nel frattempo come si possono attuare le nuove previsioni per il preposto?

Obblighi del preposto (3)

art. 19 D.Lgs. 81/08

⇒ frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Formazione del dirigente e del preposto - **prima del 21/12/2021**

art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/08

I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (~~e in azienda~~), un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Può essere effettuata **anche** presso gli organismi paritetici e le scuole edili e presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.....
vedi Accordo del 21/12/2011

N.B. In verde le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09

Formazione del dirigente e del preposto - modificato dalla Legge 17/12/21 n° 215

art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.*

** accordo Stato Regioni da emanare entro il 30 giugno 2022*

Formazione del dirigente e del preposto - **introdotto dalla Legge 17/12/21 n° 215**

art. 37 c. 7-ter D.Lgs. 81/08

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

E' ragionevole pensare, come in altre occasioni simili, che i due anni siano da calcolare dal giorno di entrata in vigore della Legge. L'accordo entro giugno 2022 dovrebbe chiarire anche questo aspetto.

Formazione del preposto - cosa cambia in pratica

La formazione del preposto dovrà essere molto dettagliata, specifica, tracciabile (e ripetuta almeno ogni 2 anni) anche nei suoi contenuti: è su questa base che andranno valutate le sue responsabilità in caso di eventi negativi e l'effettiva possibilità di un suo intervento in caso di comportamenti o situazioni non sicure

Nuove previsioni sull'addestramento - **introdotto dalla Legge 17/12/21 n° 215**

art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. *L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.*

E' necessario tracciare l'addestramento già effettuato?

L'obbligo di addestramento si riferisce non solo alle previsioni del Decreto ma anche a tutti i richiami al proposito contenuti nelle istruzioni di macchine, impianti, sostanze, DPI, etc???

Nuove previsioni sull'addestramento

introdotto dalla Legge 17/12/21 n° 215

art. 37 c. 5 D.Lgs. 81/08

*L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'**addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.***

Quanto devono essere dettagliati il tracciamento e la registrazione? Devono consentire di risalire a tutti gli elementi utili a ricostruire l'effettiva conoscenza del lavoratore dell'elemento dell'addestramento (macchina, impianto, etc.)?

Modifica dell'art. 51 – c.1-bis organismi paritetici

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Modifica dell'art. 51 – c.8-bis

Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3 –bis

Modifica dell'art. 51 – c. 8-ter

I dati di cui al comma 8 -bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.

Altre modifiche al D.Lgs. 81/08 – D.I. 20/12/2021

Sostituzione dell'allegato VIII – Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari (DPI)

Altre modifiche al D.Lgs. 81/08 – D.I. recepimento della Direttiva 2019/1833/UE

Sostituzione degli allegati XLIV – XLVI – XLVII. -
Rischio di esposizione ad agenti biologici.

Altre modifiche al D.Lgs. 81/08 – D.I. recepimento della Direttiva 2019/1833/UE

Nuovo allegato XLIV

Allegato I (all. XLIV al d.lgs. n. 81/2008)

ALLEGATO XLIV

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 271 del presente decreto riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione.

1. Attività in industrie alimentari
2. Attività nell'agricoltura
3. Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e *post mortem*
5. Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
6. Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
7. Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.

Altre modifiche al D.Lgs. 81/08 – D.I. recepimento della Direttiva 2019/1833/UE

Nuovo allegato XLVI: nuovo “Elenco degli agenti biologici classificati”

Nuovo allegato XLVII: nuove “INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO” per rischio biologico.




Appendice

Attività di vigilanza dell'ASL AL nei cantieri negli anni 2020-2021 e prospettive per il 2022

Libener Marcello
Servizio PreSAL ASL AL




Notifiche preliminari 2010-2021




Una quota di notifiche sono da considerarsi improprie cioè relative a cantieri per i quali non vige l'obbligo di invio della notifica. I dati relativi al 2020 ed al 2021 risentono dei limiti del sistema di notifica on-line (Mude)

Cantieri vigilati 2010 - 2021




Il dato comprende i controlli presso i cantieri per bonifica amianto e quelli relativi alle grandi opere

Sopralluoghi effettuati cantieri 2010-2021



Modalità attivazione ispezione 2020-2021




Oltre ai 129 (58 + 71) cantieri relativi al terzo valico ferroviario

Altri motivi e richieste /esposti contengono anche i cantieri visitati per controlli bonifiche amianto


Modalità sopralluogo (tutti i cantieri) – 2020/2021 -

circa il 11 % del totale cantieri




Altri enti: principalmente Ispettorato Territoriale del Lavoro – ARPA Piemonte (Polo Amianto ed Igiene Industriale)

Soggetti controllati 2020-2021




Esito dei sopralluoghi cantieri 2019




Circa il 16,9 % dei cantieri ha presentato irregolarità

Esito dei sopralluoghi cantieri 2020




Circa il 14,7 % dei cantieri ha presentato irregolarità

Esito dei sopralluoghi cantieri 2021




Circa il 20 % dei cantieri ha presentato irregolarità


% di cantieri con violazioni sul totale cantieri vigilati




N° Verbali notificati 2020= 53 per tipologia contravventore




N° Verbali notificati 2021= 87 per tipologia contravventore




N° verbali di prescrizione/violazione tutti i contravventori 2010-2021




N° verbali a soggetti dell'impresa 2010-2021




N° verbali a committenti 2010-2021




N° verbali a coordinatori 2010-2021



N° verbali a lavoratori autonomi 2010-2021



N° di violazioni accertate 2020 = 54 suddivise per rischio



N° di violazioni accertate 2021 = 98 suddivise per rischio

